

OGGETTO: STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (n. 35195/2021) diventa operativa la norma che ha previsto la cancellazione automatica delle cartelle fino a 5.000 euro.

Cancellazione che avverrà entro il 31 ottobre 2021 senza che sia necessario, a questo fine, alcun adempimento da parte dei beneficiari dello stralcio previsto dall'art. 4 del Decreto Sostegni, di cui possono fruire sia le **persone fisiche** che i **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019 e in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

Con il Decreto Sostegni (D.L. 22.03.2021 n. 41) è stato previsto lo **stralcio automatico dei debiti relativi a cartelle di importo non superiore ad euro 5.000**. Annullamento che riguarda, peraltro, anche i debiti compresi nelle diverse "rottamazioni dei ruoli" e nel "saldo e stralcio". Nello specifico, è necessario che le cartelle riportino un **ammontare residuo**, **al 23.03.2021** (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), **fino a 5.000 euro**.

Nell'importo di euro 5.000 è incluso quanto dovuto dal contribuente per:

- capitale;
- sanzioni;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Ai fini dell'annullamento non si tiene invece conto di:

- SULLO SGRAVIO
- DELLE CARTELLE E
 LE ESCLUSIONI

LA PREVISIONE

- interessi di mora;
- aggio di riscossione;
- eventuali spese della procedura.



Rispetto alla data rilevante ai fini dell'ammissione alla procedura di sgravio è importante notare che **non conta l'importo dell'iscrizione a ruolo "originaria"**: ciò che assume rilievo è infatti unicamente l'importo della cartella **alla data del 23.03.2021**.

Sono tuttavia **esclusi dallo sgravio** in esame gli importi che si riferiscono a:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione
 Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;



¹ art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019

² art. 1 commi da 184 a 198 Legge 145/2018

24 settembre 2021 n. 505

 multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Restano inoltre definitivamente acquisite le somme **versate anteriormente alla data dell'annullamento**, anche se gli importi versati sarebbero potuti rientrare nell'ambito di operatività della norma in esame.

Oltre a quanto riportato circa l'importo massimo (euro 5.000) delle cartelle che possono formare oggetto dello sgravio automatico, è necessario il rispetto di una serie di ulteriori requisiti.

In particolare, è necessario che i debiti da annullare risultino da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Inoltre, possono fruire della previsione in esame:

- le persone fisiche che hanno conseguito, nel corso del periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

I REQUISITI PER L'ANNULLAMENTO

Va notato che, per tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza di cui sopra, il decreto Sostegni – oltre a demandare l'attuazione di simili disposizioni ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze – stabiliva, fino alla data individuata dal decreto attuativo, la sospensione della riscossione, così come la sospensione dei termini di prescrizione.

L'art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone che la sospensione della riscossione cessi alla data del 31.10.2021.

PRESUPPOSTI SGRAVIO CARTELLE FINO A 5.000 EURO Data di affidamento del carico all'agente della riscossione compresa tra il 01.01.2000 e il 31.12.2010

Reddito beneficiario dell'annullamento (persona fisica o soggetto diverso) non superiore ad euro 30.000 FINO ALLA
CANCELLAZIONE
DEL CARICO
SOSPENSIONE
DELLA
RISCOSSIONE
(FINO AL
31.10.2021)

86021 BOIANO (CB) tel.: +39 0874773556

24 settembre 2021 n. 505

Qualora i contribuenti – persone fisiche e soggetti diversi – rispettino le condizioni precedentemente menzionate, lo stralcio delle cartelle avviene in via automatica, senza bisogno di richiederlo. Non vi sono, infatti, domande da inviare ad alcun ente per ottenere l'annullamento: coloro che ne hanno diritto vedranno cancellare i propri debiti fino a 5.000 senza dover porre in essere adempimenti di sorta. In proposito il decreto del MEF stabilisce che entro il 20.08.2021 l'agente della riscossione avrebbe dovuto trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali: presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23.03.2021; relativi ai possibili beneficiari della previsione – persone fisiche e soggetti diversi LA PROCEDURA DI dalle persone fisiche – aventi uno o più debiti che possono risultare oggetto di **ATTIVAZIONE** sgravio. In seguito viene previsto che, entro il 30.09.2021, l'Agenzia delle Entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali sopra citati (reddito fino ad euro 30.000), restituisce allo stesso agente l'elenco dei codici fiscali menzionato in precedenza, segnalando i codici fiscali relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del Decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ad euro 30.000. Il Decreto MEF prevede che l'annullamento dei debiti relativi alle cartelle in esame sia effettuato alla data del 31.10.2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle Entrate come esclusi dallo **EFFICACIA DELLO** sgravio, sulla base di quanto riportato in precedenza. **SGRAVIO E VERIFICA PROPRIA SITUAZIONE** La stessa norma prevede, inoltre, che, nel caso di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli che non presentano il requisito reddituale



24 settembre 2021 n. 505

per poter accedere all'annullamento automatico (reddito superiore ad euro 30.000).

Infine, il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio che consente di verificare se nel proprio piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio".

A tal fine è necessario andare nella sezione <u>Verifica lo stralcio debiti nella tua</u> <u>Definizione agevolata</u> e compilare i campi del form messo a disposizione con i seguenti dati:

- ♦ Codice Fiscale
- Numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione
- Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in formato (gg/mm/aaaa):
- e-mail

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti

cinquantunopercento partners scarı